

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2023

PAGINA

1/10

OGGETTO

### DISCIPLINA DELLA START-UP INNOVATIVA

AGGIORNAMENTO

**3 MARZO 2023**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in L. 17.12.2012, n. 221  
Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99  
Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33  
Decreto MISE 24 settembre 2014 (Regime di aiuto Smart&Start)  
Decreto Interministeriale 25.2.2016  
Articolo 1, comma 66 Legge 11 dicembre 2016, n. 232  
Circolare Agenzia delle Entrate 11.6.2014, n. 16/E  
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019)  
Decreto del MISE 9 agosto 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2017)  
Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58  
Art. 40 co. 9 del DL 16.7.2020 n. 76, conv. L. 11.9.2020 n. 120  
Sentenza Consiglio di Stato n. 2643 del 29.03.2021;  
Decreto Legge 18.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio);  
Decreto Ministeriale del 28.12.2020;  
Regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013;

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO D'IMPRESA  
START UP INNOVATIVA

CODICE CLASSIFICAZIONE

30  
305  
000

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 15/2022 – DISCIPLINA DELLA START UP INNOVATIVA  
CIRCOLARE N. 13/2021 – DISCIPLINA DELLA START UP INNOVATIVA

REFERENTE STUDIO

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative, prevedendo per esse una disciplina di favore in ambito camerale, societario, fiscale e occupazionale, al fine di “*favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile*”.

La disciplina della start-up innovative è stata più volte modificata negli anni e di seguito si propone un quadro di sintesi della stessa.

### ***DEFINIZIONE DI START-UP INNOVATIVA***

L'impresa start up innovativa è una società di capitali (quindi, spa, srl, sapa), costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (**art. 25** co. 2 del DL 179/2012).

La start up innovativa deve possedere alcuni requisiti cumulativi e alternativi. Fra i requisiti CUMULATIVI, la start up:

- ▶ deve essere costituita da non più di 60 mesi;
- ▶ deve essere residente in Italia (ex art. 73 del TUIR), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ▶ a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, deve avere un totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro;
- ▶ non distribuisce e non ha distribuiti utili (parere Min. Sviluppo economico 20.5.2016 n. 141349);
- ▶ deve avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ▶ non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo di azienda. Fra le operazioni che precludono l'assunzione della qualifica di start up innovativa rientrano anche le operazioni di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda. Non risulterebbe, invece, vietata dal sistema un'eventuale cessione successiva alla costituzione, anche se, come evidenziato dal Ministero dello Sviluppo economico, "siamo (...) in presenza di un fenomeno elusivo e non evasivo, davanti al quale la CCIAA non ha poteri sanzionatori diretti. Come è evidente si tratta di una questione di policy legislativa che è opportuno segnalare al decisore, per eventuali correttivi da porre alla norma" (parere 1.4.2020 n. 94423). Ai fini agevolativi, poi, è ammessa l'operazione di trasformazione (parere Min. Sviluppo economico 8.10.2013 n. 164029 e circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2014 n. 16, § 1.1; sull'argomento, cfr. anche pareri Min. Sviluppo economico 5.3.2020 n. 68529, 3.9.2015 n. 155183, 19.1.2015 n. 6057, 22.8.2014 n. 147534).

Le start-up innovative devono inoltre soddisfare almeno uno dei tre seguenti criteri **ALTERINATIVI**:

- ⇒ Sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore valore fra il costo e il valore della produzione (voci A e B del Conto economico) risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- ⇒ Impiegare come dipendenti / collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale pari o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana / estera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni,

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2023

PAGINA

3/10

attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale pari o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;

- ⇒ Essere titolare / depositaria / licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un software originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Ai sensi del comma 8 del citato art. 25 e come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 22.1.2015, n. 9/E, la start-up innovativa deve risultare iscritta nella Sezione speciale del Registro delle Imprese.

### **OGGETTO SOCIALE E FATTISPECIE PECULIARI**

La start up innovativa si caratterizza per l'oggetto sociale, rappresentato da sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In forza dell'ampia definizione fornita dal legislatore, l'ambito di attività delle start up innovative è idonea a trovare applicazione in molti e diversi settori economici. Fra questi vi sono, ad esempio, i seguenti: produzione di software e consulenza informatica, commercio al dettaglio, fabbricazione di mobili, silvicoltura, attività di noleggio, industrie alimentari, tessili e manifatturiere.

Sono previste le seguenti tre sottocategorie di start-up innovative.

#### **START-UP A VOCAZIONE SOCIALE**

Società che opera in via esclusiva nei settori di "utilità sociale" ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006, relativi all'assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria, all'educazione, all'istruzione e alla formazione, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla valorizzazione del patrimonio culturale, al turismo sociale nonché alla formazione universitaria e postuniversitaria, alla ricerca ed all'erogazione di servizi culturali, alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, ai servizi strumentali alle imprese sociali di enti composti al 70% da imprese sociali.

#### **START-UP DEL SETTORE ENERGETICO**

Società che sviluppa e commercializza esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, così come individuati dai seguenti codici ATECO 2007: 27.1, 27.2, 27.32, 27.33, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.21, 28.25, 28.29.2, 29.31, 72.1.

#### **START-UP TURISMO**

Introdotta con l'articolo 11 bis del D.L. n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con L. n. 106 del 29 luglio 2014, è una società che ha come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono

riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio.

### ***COSTITUZIONE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI MEDIANTE IL MODELLO STANDARD TIPIZZATO CON FIRMA DIGITALE***

Le start-up innovative possono redigere l'atto costitutivo e le sue successive modifiche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 e sono trasmessi al competente ufficio del Registro delle Imprese. Per fruire della nuova procedura è stato emanato il Decreto Direttoriale 1 luglio 2016 con le specifiche tecniche e la Circolare del Mise 1.7.2016 n. 3691/C.

Tuttavia, la sentenza del Consiglio di Stato del 29.3.2021 n. 2643 ha precluso la possibilità di ricorrere al sistema semplificato di costituzione delle start-up innovative rientranti nel novero delle regole ordinarie previste per le società di capitali, prevedendo che la costituzione di un start-up avvenga esclusivamente per mezzo di atto pubblico notarile.

Pertanto, ad oggi le Start-Up innovative potranno essere costituite soltanto con l'ausilio del pubblico ufficiale e quindi del notaio senza la possibilità di costituzione con la firma digitale.

### ***ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE E REGIME PUBBLICIATRIO***

Le start up innovative sono iscritti in un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 25 co. 8 del DL 179/2012).

L'iscrizione avviene automaticamente, trasmettendo in via telematica - mediante Comunicazione unica - alla Camera di Commercio territorialmente competente l'apposita domanda di iscrizione, insieme ad una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti qualificanti (art. 25 co. 9, 12 e 13 del DL 179/2012). La sezione speciale del Registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori;

Il Ministero dello Sviluppo economico, nel parere 22.8.2014 n. 147530, ha chiarito che l'iscrizione delle start up innovative nella sezione speciale ha la funzione, dal punto di vista della pubblicità del Registro delle imprese, di mera pubblicità notizia, trattandosi di iscrizione che si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione delle società di capitali nella sezione ordinaria di detto Registro con funzione costitutiva. "Tuttavia, dal punto di vista dell'applicazione della speciale disciplina «di favore» ..., tale pubblicità viene ad assumere un valore costitutivo", nel senso di essere condizione necessaria per l'accesso al regime agevolativo di cui al DL 179/2012.

### FASE SUCCESSIVA ALL'ISCRIZIONE

A seguito delle modifiche apportate dal DL 135/2018, le start up innovative e gli incubatori certificati, nella fase successiva all'iscrizione, devono:

- anche ai fini di cui all'art. 25 co. 10 del DL 179/2012, aggiornare o confermare, almeno una volta all'anno, le informazioni presentate nella domanda di iscrizione nella sezione;
- depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, la dichiarazione del rappresentante legale che attesti il mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti.

### CANCELLAZIONE DALLA SEZIONE SPECIALE

Ai sensi dell'art. 25 co. 16 del DL 179/2012, la start up innovativa sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, con mantenimento della sola iscrizione alla sezione ordinaria e conseguente perdita della possibilità di fruire della disciplina di favore:

- in caso di perdita dei requisiti qualificanti (entro 60 giorni da tale circostanza);
- per il mancato deposito della dichiarazione di perdurante sussistenza dei suddetti requisiti.

La cancellazione avviene con provvedimento del conservatore del Registro delle imprese, impugnabile ai sensi dell'art. 2189 co. 3 c.c., che prevede la possibilità di proporre ricorso entro 8 giorni al giudice del registro (tale disposizione è stata introdotto dall'art. 40 co. 9 del DL 16.7.2020 n. 76, conv. L. 11.9.2020 n. 120, così come precisato dalla Relazione illustrativa allo schema di DL "attesa la natura assolutamente vincolata e priva di ogni discrezionalità valutativa del provvedimento di cancellazione").

### AGEVOLAZIONI IN AMBITO CAMERALE

Le start up innovative e gli incubatori certificati sono esonerati dal pagamento (**art. 26** co. 8 primo periodo del DL 179/2012):

- ♦ dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese (sono da escludere dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del Registro delle imprese, con riferimento, dunque, anche al pagamento dell'imposta di bollo per la bollatura dei libri sociali - risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.7.2019 n. **253**);
- ♦ del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

### AGEVOLAZIONI IN AMBITO SOCIETARIO

Le deroghe in ambito societario previste per le start up innovative sono (**art. 26** co. 1 - 7 del DL 179/2012):

-  di carattere generale, estese a tutte le start up innovative, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, riguardanti la disciplina in materia di riduzione del capitale per perdite;

-  riservate esclusivamente alle start up innovative costituite in forma di srl, relative alla disciplina ordinaria in materia di creazione di categorie di quote, offerta al pubblico di quote di partecipazione, anche mediante equity crowdfunding, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni;

### **DEROGHE VALEVOLI PER TUTTE LE START UP INNOVATIVE**

1. Riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo del capitale: il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo, così come stabilito dagli artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., rispettivamente per spa e srl).
2. Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale:
  - l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (così come stabilito dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., rispettivamente per spa e srl), può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo;
  - fino alla chiusura di tale esercizio, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (si vedano gli artt. 2484 co. 1 n. 4 c.c., per le società di capitali, e 2545-duodecies c.c., per le società cooperative);
  - qualora il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale entro l'esercizio successivo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.

### **DEROGHE VALEVOLI PER LE START UP INNOVATIVE COSTITUITE NELLA FORMA DI SRL**

1. L'atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga all'art. 2468 co. 2 e 3 c.c.
2. L'atto costitutivo, anche in deroga all'art. 2479 co. 5 c.c., può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
3. Le quote di partecipazione possono costituire - in deroga all'art. 2468 co. 1 c.c. - oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del DL 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali (c.d. "equity based crowdfunding").
4. Il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni ex art. 2474 c.c. non si applica qualora l'operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione, che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.
5. L'atto costitutivo può prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt.

2479 e 2479-bis c.c. (in tema di S.r.l.).

### **AGEVOLAZIONI IN AMBITO FISCALE**

#### **SOMME INVESTITE IN START UP INNOVATIVE**

L'art. 29 del DL 179/2012 conv. prevede una normativa di favore che consente ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES di detrarre o dedurre le somme investite in imprese start up innovative. In particolare, è prevista:

- ▶ per le persone fisiche, una detrazione **IRPEF** del **30%** della somma investita nel capitale sociale delle start up innovative, fino ad un investimento massimo di 1.000.000 di euro annui;
- ▶ per le persone giuridiche, una deduzione **IRES** del **30%** dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1.800.000 euro.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 di euro per ciascuna start up innovativa; ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo (art. 4 co. 7 del DM 7.5.2019).

Ai sensi dell'art. 29-bis del D.L. 179/2020 (modificato dal D.L. del 19.05.2020 n.34 art. 8 co. 7), dal 19.07.2020, è riconosciuta una detrazione **IRPEF** pari al **50%** della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, nei limiti degli aiuti concessi a titolo "de minimis" (art. 4, comma 1, D.M. 28.12.2020) ad una medesima start-up innovativa non superiore a 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.

In particolare, il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta può detrarre dall'imposta lorda il 50% dell'investimento effettuato fino ad un massimo di 100.000 euro, per un ammontare di detrazione massima non superiore a 50.000 euro. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'IRPEF dovuta nei periodi d'imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare (art. 5 D.M. 28.12.2020);

Le agevolazioni di cui all'art. 4 del D.M. 28.12.2020 non si applicano nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica e nel caso di investimenti in start-up innovative che operano nel settore esclusi ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18.12.2013.

L'agevolazione in esame riguarda:

- ◆ I conferimenti in denaro imputati a capitale sociale / riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start-up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative;
- ◆ La conversione di obbligazioni convertibili in azioni / quote di nuova emissione;
- ◆ La compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, assimilati ex lege ai "conferimenti in denaro", ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27, DL n. 179/2012. Trattasi

dei crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati;

- ◆ Gli investimenti in quote di OICR / SICAV.

Sono quindi esclusi dall'agevolazione in esame i conferimenti:

- Diversi dal denaro. Come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 16/E, tale esclusione trova la propria ratio *“a presidio dell'effettività del capitale sociale assicurato dai conferimenti in denaro, nonché al fine di evitare che le difficoltà valutative intrinseche ad ogni conferimento di natura diversa possano ingenerare incertezze e contestazioni nella determinazione del beneficio”*;
- In denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del Patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovrapprezzo.

Il diritto all'agevolazione decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:

⌚ la cessione:

- anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni / quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che determinano la costituzione / trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società ad eccezione dei trasferimenti a titolo gratuito / a causa di morte e quelli conseguenti ad operazioni straordinarie per i quali è prevista una specifica disciplina.
- di diritti / titoli attraverso i quali possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve / altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni / quote delle start-up innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato / un sistema multilaterale di negoziazione;
- il recesso / esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei predetti requisiti da parte della start-up innovativa.

La decadenza produce effetti nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette cause e il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo deve aumentare:

- ⇒ l'IRPEF lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi d'imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il versamento è effettuato entro il termine per il pagamento del saldo IRPEF del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza;

ovvero

- ⇒ il reddito imponibile IRES di tale periodo d'imposta, dell'importo corrispondente all'ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi d'imposta precedenti. Entro il termine per il versamento del saldo IRES sono dovuti gli interessi

legali da determinare sull'IRES non versata per i periodi d'imposta precedenti per effetto dell'agevolazione in esame.

Chiaramente, intervenuta la decadenza, *“viene meno anche la possibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell'ammontare dell'eventuale eccedenza, oggetto di «riporto in avanti», nelle ipotesi di detrazione o deduzione non utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapienza”*.

### ESCLUSIONE DAL TEST DI OPERATIVITÀ

Alle start-up innovative non si applica la disciplina relativa alle società di comodo (non operative e in perdita sistematica) di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Ne consegue che la società, per tutto il periodo in cui possiede i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa, non è tenuta ad effettuare il test di operatività.

Ai fini dell'applicazione della disciplina prevista per le società in perdita sistematica, il periodo di osservazione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno la qualifica di start-up innovativa.

### ESONERO DALL'OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ PER COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA (art. 4, comma 11 novies D.L. 24.1.2015, N. 3 conv. IN L. 24.3.2015, N. 33)

La normativa ordinaria che prescrive l'apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 5.000 euro può costituire un disincentivo all'utilizzo della compensazione orizzontale. Con l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le start-up innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione

### ALTRE AGEVOLAZIONI

Sono, infine, previste a favore delle start up innovative una serie di misure agevolative in materia di finanza agevolata. Se ne citano di seguito le più rilevanti:

- ✓ **"SMART&START ITALIA"**; il programma, introdotto dal DM 24.9.2014 e gestito da Invitalia, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, offre finanziamenti agevolati alle start up innovative (già attive o ancora da costituire) a copertura di progetti di investimento e/o costi di gestione;
- ✓ **FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (FGPMI)**: Tra le misure di favore prevista per le start up innovativa, merita senz'altro di essere citato l'accesso semplificato, gratuito e diretto, al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI) grazie al quale è concessa una garanzia a titolo gratuito sui finanziamenti bancari. L'intervento del Fondo è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni, anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri. In particolare è prevista una copertura:

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2023

PAGINA

10/10

→ Fino all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria per un massimo di 2.500.000,00 euro, per la garanzia diretta e per la riassicurazione e la controgaranzia.

- ✓ **CREDITO D'IMPOSTA RICERCA&SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**, introdotto dall'art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, come modificato dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), e il DM 26.5.2020 riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in attività di:

- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili. Si veda il prospetto che segue.

La Legge del 30.12.2021 n. 234, ha previsto delle nuove percentuali in funzione della tipologia di bene agevolabile.

- ✓ **PATENT BOX (SUPER DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO)**, ai sensi dell'art. 1 commi 10 e 11 della legge n. 234/2021 del 30 dicembre 2021, consente in via opzionale alle imprese di poter dedurre i costi di ricerca e sviluppo per beni immateriali giuridicamente tutelati, un ammontare pari al 110% del costo sostenuto. Per beni immateriali agevolabili si intendono: software protetti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per costituire una start up innovativa e fruire di una o più delle agevolazioni alla stessa riservate, stante la complessità della materia in questione e tenuto conto delle formalità previste dalla normativa, per la consulenza da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per espletare tutti gli adempimenti richiesti, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati -*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)  
**dott.ssa Adriana ADRIANI**